

Bruxelles, 18 luglio 2022  
(OR. en)

11153/22

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2022/0197 (NLE)**

---

**UD 144  
COEST 544**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato doganale UE-Repubblica di Moldova istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'Energia Atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, riguardo all'adozione di una decisione sul riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato della Repubblica di Moldova e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione

---

**DECISIONE (UE) 2022/... DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione  
in sede di sottocomitato doganale UE-Repubblica di Moldova  
istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea  
e la Comunità europea dell'Energia Atomica e i loro Stati membri, da una parte,  
e la Repubblica di Moldova, dall'altra,  
riguardo all'adozione di una decisione sul riconoscimento reciproco  
del programma di operatore economico autorizzato della Repubblica di Moldova  
e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,  
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- 1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'Energia Atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra<sup>1</sup> ("accordo"), è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- 2) All'articolo 192 dell'accordo le parti hanno convenuto di rafforzare la cooperazione nel settore delle dogane e della facilitazione degli scambi commerciali.
- 3) Il sottocomitato doganale istituito a norma dell'articolo 200 dell'accordo ha il potere di adottare le misure necessarie ai fini della cooperazione doganale.
- 4) A norma dell'articolo 200, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo, il sottocomitato doganale ha il potere di adottare decisioni sul riconoscimento reciproco dei controlli doganali e dei programmi di partenariato commerciale nonché sui vantaggi reciprocamente concordati.

---

<sup>1</sup> GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

- 5) Il sottocomitato doganale, durante l'ottava riunione nel 2022, o mediante procedura scritta se le parti decidono in tal senso nel contesto di tale riunione, deve adottare una decisione sul riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato (*authorised economic operator* – AEO) della Repubblica di Moldova e del programma AEO dell'Unione.
- 6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato doganale, poiché la decisione sul riconoscimento reciproco del programma AEO sarà vincolante per l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di ottava riunione del sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, o mediante procedura scritta previo accordo delle parti nel contesto di tale riunione, riguardo al riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato della Repubblica di Moldova e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione si basa sul progetto di decisione del sottocomitato doganale accluso alla presente decisione.

### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---